



COMUNE DI BOVEZZO

(Provincia di Brescia)

- UFFICIO TRIBUTI -

Dall'anno 2012, con Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, è introdotta l'Imposta Municipale Propria Sperimentale (IMU) che assorbe il prelievo fiscale dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

Il presupposto impositivo è lo stesso dell'ICI, ossia il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze.

SOGGETTI PASSIVI:

L'Imposta Municipale Propria Sperimentale è dovuta da:

- i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili siti nel territorio del Comune (si precisa che **i terreni agricoli siti nel comune di Bovezzo sono esenti** dall'imposta perché ricadenti in area montana;
- i titolari del diritto reale di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto)
- il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali.

Si precisa che costituisce diritto reale di abitazione il diritto spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile.

In caso di separazione o divorzio, soggetto passivo è esclusivamente il coniuge assegnatario della casa coniugale.

BASE IMPONIBILE

La **base imponibile per i fabbricati** è data dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata:

- per 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2 (magazzini, depositi), C/6 (box) e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici);
- per 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, scuole ecc.) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori artigianali), C/4 (impianti sportivi) e C/5;
- per 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (banche e assicurazioni);
- per 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici);

- per 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (fabbricati industriali, alberghi, ospedali, fabbricati strumentali agricoli, ecc.) ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (banche e assicurazioni); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- per 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi).

La **base imponibile per le aree fabbricabili** è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposta.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di intervento di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d), e), della legge 5 agosto 1978 n. 457 (attualmente recepito dall'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori, ovvero se antecedente fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

La **base imponibile è ridotta del 50%** nei seguenti casi:

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico.

Sono **esenti i terreni agricoli e i fabbricati rurali strumentali** siti nel comune di Bovezzo perché ricadenti in area montana.

ALIQUOTE

Aliquote deliberate dal Comune per il 2012:

- abitazioni principali e relative pertinenze: 0,55%;
- tutti gli altri immobili: fabbricati, aree fabbricabili: 1,00%, di cui lo 0,38% compete allo Stato;

Si precisa che in **sede di acconto 2012, i versamenti devono essere effettuati utilizzando le aliquote e le detrazioni di base stabilite dalla norma:**

- abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%
- altri immobili: 0,76%

In sede di **saldo si effettuerà il conguaglio**, tenendo conto delle aliquote definitive deliberate dal Comune.

DETRAZIONI

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, spetta una detrazione annua pari a € 200,00, aumentata di € 50,00 per ogni figlio convivente e dimorante nell'unità immobiliare di età non superiore a 26 anni, fino ad un massimo di 400,00 euro (8 figli inferiori a 26 anni).

La delibera comunale ha confermato le detrazioni previste dalla norma statale.

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per effetto del Regolamento approvato dal Comune di Bovezzo , si considerano abitazione principale, l'unità immobiliare e le pertinenze della stessa, non locate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari.

Non sono considerati assimilati all'abitazione principale le seguenti tipologie di immobili:

Immobili concessi in **uso gratuito** a parenti;

Immobili posseduti da contribuenti **residenti all'estero**.

Per tali immobili **non si applica l'aliquota ridotta e la detrazione** ma sono soggetti ad aliquota ordinaria.

VERSAMENTO

L'imposta deve essere versata tramite modello F24, pagabile gratuitamente presso le banche o gli uffici postali.

Il codice Ente per gli immobili situati nel **Comune di Bovezzo è B102**.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

<i>Tipologia immobile</i>	<i>Quota Comune</i>	<i>Quota Stato</i>
Abitazione principale e pertinenze	3912	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	---
Terreni	3914	3915
Aree fabbricabili	3916	3917
Altri fabbricati	3918	3919

A partire dal 1° dicembre il versamento potrà essere effettuato anche tramite bollettino postale.

SCADENZE:

- Acconto 2012 entro il 18 giugno
- Saldo 2012 entro il 17 dicembre

Solo per le abitazioni principale e relative pertinenze l'imposta potrà essere versata in tre rate, aventi scadenza rispettivamente 18 giugno/17 settembre/17 dicembre 2012

DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione IMU va presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Va utilizzato il modello ministeriale, per ora non ancora approvato. Il decreto ministeriale prevede anche i casi in cui non è necessario presentare la dichiarazione.

Le variazioni già dichiarate ai fini dell'ICI, fino all'anno 2011, sono valide ai fini dell'IMU.

Per gli immobili da dichiarare dal 1.1.2012 la dichiarazione va presentata entro il 30 novembre 2012.